



CENTROCOT
Innovation experience


Il “Manuale per l’etichettatura di composizione dei prodotti tessili”

Gabriella Alberti Fusi

Direttore Tecnico

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)

Cuneo, 15 aprile 2013




Il Manuale – “Gli Obbiettivi”



Il **“Manuale per l’etichettatura di composizione dei prodotti tessili”** è stato realizzato in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011

“obbiettivo”

Fornire ai produttori, agli importatori e, in generale, a tutti coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, una **guida semplice** per conoscere le corrette modalità con cui etichettare un prodotto nel rispetto della normativa




Etichettatura di Composizione: il quadro normativo



**Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011**

**Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012**

[nell'allegato I è aggiunta la seguente
riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti ...»]



Chi è tenuto ad osservare il Regolamento ?




L'Articolo 15 del Regolamento n. 1007/2011 definisce chiaramente gli obblighi di tutti gli operatori economici del settore, e quindi:

All'immissione di un prodotto sul mercato il **fabbricante** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]

- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]




Chi è tenuto ad osservare il Regolamento ?



CENTROCOT
Innovation experience

Un **distributore** è **considerato fabbricante** ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore (e quindi commercianti sia all'ingrosso che al dettaglio; organizzazioni o i negozi singoli che vendono al consumatore finale)** garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge



Chi “non” è tenuto ad osservare il Regolamento ?




CENTROCOT
Innovation experience

Sono esonerati dall’osservanza della normativa i soggetti che:

effettuano **lavorazioni per conto terzi** e quindi, ad esempio, a
lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano a
partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a
titolo oneroso

sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi



Cosa si intende per fibre tessili?




CENTROCOT
Innovation experience

Per **fibre tessili** si intendono:

gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili

le **lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm**, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati **a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili**




Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?



Le **denominazioni ammesse** delle fibre da riportare in etichetta sono unicamente quelle riportate in **Allegato I del Regolamento n. 1007/2011.**

Non esistono significative variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente se non nella **numerosità, attualmente sono presenti 49 voci.**

Da segnalare tuttavia il **cambiamento** relativo alla denominazione del **cashmere** in posizione 2 (**non più kashmir**)



Come richiedere l'approvazione di nuove denominazioni di fibre tessili ?




CENTROCOT
Innovation experience

Regolamento (UE) 1007/2011 - Articolo 6

La domanda va presentata alla Commissione e deve essere accompagnata da un **fascicolo tecnico** contenente almeno:

denominazione proposta per la nuova fibra tessile, descrizione e identificazione, indicazione dei **metodi per il riconoscimento qualitativo e quantitativo** e dati sperimentali correlati, tasso convenzionale proposto, **informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile** per la salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine.



Il campo di applicazione del Regolamento




CENTROCOT
Innovation experience

Il Regolamento 1007 ha un campo identico alla normativa precedente e stabilisce che **tutti i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato** dell'Unione Europea **devono essere etichettati.**

Cosa sono i prodotti tessili?

Per prodotto tessile si intende un **prodotto composto esclusivamente da fibre tessili**, indipendentemente dalla tecnica di produzione impiegata e dalla fase di lavorazione.



Quali prodotti sono assimilati ai prodotti tessili ?



I prodotti contenenti almeno l'**80% in peso di fibre tessili**


I prodotti destinati a rivestimenti (di mobili, ombrelli, ombrelloni, pavimenti ...) che ne costituiscano almeno l'80% in peso.

Le **parti tessili:**

- dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
- dei rivestimenti di materassi;
- dei rivestimenti degli articoli da campeggio;

purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti.

Tutti i **prodotti tessili incorporati in altri prodotti** di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.




A quali prodotti tessili il Regolamento non si applica?



Prodotti che sono **in transito** nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma **destinati a mercati esteri**

Prodotti **importati temporaneamente** per effettuare lavorazioni

Prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le disposizioni vigenti nel Paese di destinazione



Cosa non etichettare?



Regolamento (UE) 1007/2011 – Allegato V

L'elenco presenta **qualche variazione** rispetto alla normativa precedente in particolare **non comprende più feltri e cappelli in feltro.**

Esempi

Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria

Articoli di materia tessile da viaggio


Chiusure lampo

Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²

Articoli tessili per animali

Parti tessili di calzature a eccezione delle fodere coibenti



Quando è sufficiente una etichetta globale ?



Regolamento (UE) 1007/2011 – Allegato VI

Per alcune categorie di prodotti purché dello **stesso tipo** e della **stessa composizione fibrosa**, è sufficiente utilizzare un'etichetta globale che li raggruppi senza etichettare il singolo pezzo.

Esempi


Cinture

Bretelle

Reggicalze e giarrettiere

Stringhe

Fazzoletti da naso e da taschino




Quando è sufficiente una etichetta “globale” ?



Per i prodotti **tessili venduti a metraggio** l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un **insieme inseparabile** e che hanno la **stessa composizione fibrosa**, possono essere muniti di una sola etichetta



Cosa deve contenere un'etichetta?




CENTROCOT
Innovation experience

La **ragione sociale** e l'**indirizzo del produttore** inteso come il soggetto che, nell'ambito della catena di fornitura, si assume la responsabilità della messa a disposizione del prodotto al consumatore

(articolo art. 104 del D.Lgs. n°206/2005)

Se la ragione sociale contiene una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I **deve essere immediatamente accompagnata dalle informazioni relative alla composizione.**




Cosa deve contenere un'etichetta?



Il **nome per esteso delle fibre tessili** che compongono il prodotto stesso così come previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 1007/2011 **riportate in ordine decrescente di peso.**

Non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni.

La dicitura, ove e per quanto applicabile, **“Contiene parti non tessili di origine animale”**. **Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni** sulla tipologia della componente di origine animale. **Il Regolamento non prevede eccezioni** e quindi la frase deve essere utilizzata prendendo in considerazione tutte le componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni in madreperla, inserti in pelle, imbottiture in piuma ad esempio)




Come deve essere l'etichetta



I vari Paesi dell'Unione Europea, definiscono in quale lingua deve essere scritta l'etichetta dei prodotti immessi sul loro mercato. **Sul mercato nazionale deve essere scritta in italiano** ed è possibile integrare tale scritta con una o più scritte equivalenti in altre lingue.

L'etichetta deve essere **durevole, facilmente leggibile, visibile, saldamente fissata.**

Il Regolamento 1007 precisa in modo esplicito che l'obbligo di **chiarezza** per consentire al consumatore un'informazione chiara anche prima dell'acquisto, **si applica anche alle descrizioni indicate nei cataloghi, nei prospetti e nelle informazioni disponibili sui siti ove è possibile l'acquisto per via elettronica.**




“misto lino” - “lana vergine”



I prodotti con ordito di puro cotone e trama di puro lino (percentuale di lino non inferiore al 40% del peso totale), possono essere indicati con la denominazione **“misto lino”, completata dall’indicazione “ordito puro cotone e trama puro lino”**

Un prodotto di lana può essere qualificato come **“lana vergine” o “lana di tosa”** solo quando è composto al **100% da un’unica fibra** [mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito altre operazioni di filatura o di feltratura se non quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né alcun trattamento che abbia danneggiato la fibra di lana stessa]




“altre fibre” - “fibre varie”



Il Regolamento 1007 ha significativamente modificato l'utilizzo dell'espressione “altre fibre”; nella vecchia normativa tale espressione poteva essere utilizzata per fibre costituenti meno del 10% della composizione del prodotto e non esisteva alcun limite per la percentuale di tali fibre.

Il Regolamento ha abbassato il limite per ciascuna fibra al 5% e il valore collettivo al 15% del peso totale del prodotto tessile

Le espressioni **“fibre varie”** o **“composizione tessile non determinata”** possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare nel momento della fabbricazione



Prodotti composti da due o più parti Quale etichetta?




CENTROCOT
Innovation experience

I prodotti tessili composti da **due o più parti con diversa composizione fibrosa** devono avere un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna parte.

Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto.

La composizione fibrosa delle **fodere principali** (fodere per giacche, giacconi, cappotti, etc.) deve essere **sempre indicata**, anche nel caso in cui essa rappresenti meno del 30% del peso totale del prodotto

Il Regolamento 1007 non ha introdotto nessuna modifica rispetto alla normativa precedente.



Fibre decorative e a effetto antistatico




CENTROCOT
Innovation experience

Ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta **possono non essere considerate:**

le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito


le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 % del peso del prodotto finito.



Etichette - Gli esempi



Lana 100 %	LN 100 % (non si possono usare sigle)
“Contiene parti tessili di origine animale”	“inserti in pelle” (dicitura non corretta)
Cotone 100 %	Cotone scozia 100% (qualificativo non consentito – da scrivere a parte)
Seta 100 % - Silk 100 %	Silk 100 % (manca la lingua italiana)
100% Cotone Puro Cotone Tutto cotone	Puro cotone Acrilica 5 % (non può essere presente un'altra fibra)
Lana vergine 100% Pura lana vergine	Lana vergine 95% Elastan 5 % (etichettatura corretta – % lana superiore al 25 %)



Etichette - Gli esempi



**Poliestere 85 %
Cotone 15 %**

**Cotone 15 %
Poliestere 85 % (non rispettata la sequenza)**

**Cotone 95 %
Elastan 5 %**

**Cotone 95 %
Elastomero 5 % (denominazione non corretta)**

**Cotone 95%
Altre fibre 5% (se la o le fibre così indicate non erano identificabili al momento della fabbricazione)**


**Cotone 85%
Altre fibre 15% (se le fibre non erano identificabili al momento della fabbricazione e nessuna fibra è presente in percentuale maggiore al 5%)**

**Seta 30 %
Lana 70 %**

Misto Lana (denominazione non corretta – l'unica fibra per la quale si può usare, a certe condizioni, il termine misto è il lino)

**Tessuto Esterno 100 % Seta
Fodera 100 % Viscosa**

**Seta 50 %
Viscosa 50 % (deve essere presente un'etichetta per ciascuna parte)**



Composizione – Le tolleranze

0.3% di fibre estranee per presenza accidentale di impurità fibrose.

100% lana

- fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici e non si tratta di aggiunte sistematiche;
- fino al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.


100% tutte le fibre (lana esclusa)

- 0,3% di fibre estranee presenza accidentale di impurità fibrose.
- 3% tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

Misti lana

- 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche;
- 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato;
- 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

Misti tutte le fibre (misti lana esclusi)



I prodotti tessili per i quali valgono disposizioni speciali



CENTROCOT
Innovation experience

Regolamento (UE) 1007/2011 – Allegato IV

Ricami - la composizione in fibre può essere indicata **globalmente o precisando separatamente** la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili di ricamo. **Se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.**

Velluti e felpe - la composizione è data per l'insieme del prodotto e, ove tali prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti.


Rivestimenti di pavimenti e tappeti - se il fondo e lo strato di usura sono composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

Reggiseni - tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore.

Corsetti e Guaine - parti anteriori, posteriori e laterali.

Guaine intere (modellatori) - tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe; parti anteriori, posteriori e laterali

Altri articoli di corsetteria diversi dai precedenti tutte le varie parti. **L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.**



Composizione - Elementi di cui non si tiene conto



CENTROCOT
Innovation experience

Tutti i prodotti tessili

Parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico


Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessuti

Calzini

Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

Collant

Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone




Documenti commerciali



I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto).

Non è ammesso l'uso di abbreviazioni sui contratti e sulle fatture; è invece **consentito il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni utilizzate.**

Le fatture e le documentazioni tecniche e amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario e la data della messa a disposizione al consumo finale.



Grazie per l'attenzione

Gabriella Alberti Fusi

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa

Piazza Sant'Anna, 2

21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056

p.e. gabriella.fusi@centrocot.it

sito www.centrocot.it